

Intestazione

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza resa il 6 novembre 2018, ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo nei confronti di P.D..

Con dette decisioni il P. è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 695 c.p., per avere introdotto nello Stato, senza licenza della autorità, n. 22 coltelli Khukuri, aventi lame comprese tra i 26 e i 72 cm..

L'imputato è stato condannato alla pena - sospesa - di mesi quattro di arresto ed Euro quattrocento di ammenda.

1.1 In fatto, è pacifico che il P. ha importato dal Nepal gli oggetti di cui alla imputazione.

Le decisioni di merito hanno avuto essenzialmente ad oggetto la classificazione di tali manufatti, posto che la disposizione incriminatrice è strutturata con riferimento alle sole armi bianchi 'proprie'.

Sul punto, la Corte di Appello ha ribadito che gli oggetti in sequestro rientrano in tale categoria (ai sensi dell'art. 585 c.p.) e ciò in ragione del fatto che pur essendo mere riproduzioni dei coltelli nepalesi hanno caratteristiche obiettive (dimensioni, fattura) tali da farle ritenere oggetti naturalmente destinati alla offesa alla persona.

Non viene ritenuto, a tal proposito, dirimente il fatto che gli oggetti hanno un solo filo di lama e non due.

Analogamente, non viene ritenuta - a fronte delle obiettive caratteristiche degli oggetti - circostanza tale da escludere la rilevanza penale del fatto la finalità soggettiva, verosimilmente collezionistica, della importazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - P.D., deducendo quale unico motivo la erronea applicazione della previsione incriminatrice.

2.1 Si afferma, in particolare, che le caratteristiche obiettive delle res sono state erroneamente ritenute tali da comportare la qualifica di armi proprie.

Per essere tali i coltelli - secondo diversi arresti di questa Corte di legittimità, ampiamente citati nell'atto di ricorso - devono possedere il "doppio filo di lama", mentre nel caso in esame il filo di lama è unico.

Tale aspetto avrebbe dovuto condurre alla qualificazione degli oggetti come armi improprie, estranee alla specifica previsione incriminatrice azionata.

Inoltre, si evidenzia che si tratta di 'fedeli riproduzioni dei tipici coltelli nepalesi e non di oggetti originali e che nella valutazione del fatto tipico doveva rientrare il giudizio sulla personalità dell'agente e sulle finalità dell'acquisto.

2.2 Con motivi aggiunti, la difesa del ricorrente ribadisce la propria opzione interpretativa. Non si tratterebbe di armi proprie da punta e taglio ma di strumenti atti ad offendere (coltelli e non spade). L'interesse del P. era soltanto quello tipico del collezionista, date le caratteristiche storiche degli oggetti in questione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Alla base dell'inquadramento nella categoria delle armi bianche, la Corte di Appello ha correttamente posto a base della decisione le caratteristiche obiettive degli oggetti in sequestro (lame lunghe da 26 a 72 cm., lama ricurva, estremità appuntita e lato concavo della lama affilato) con apprezzamento in fatto non illogico ed immune da vizi in diritto.

Ciò perchè nel caso in cui si tratti di oggetti che - per le loro caratteristiche obiettive - siano da ritenersi 'naturalmente destinati all'offesa alla persona, non può porsi in discussione la classificazione dei medesimi quali "armi" ai sensi dell'art. 585 c.p., comma 2, n. 1 (in tal senso v.

Sez. I n. 37208 del 14.11.2013, dep. 2014, rv 260776, nonchè Sez. I n. 19198 del 3.4.2012, rv 252860).

La giurisprudenza evocata dal ricorrente - relativa alla necessità della punta acuta e della lama a due tagli - si riferisce a strumenti diversi, ed in particolare ai "coltelli", oggetti (di dimensioni molto più contenute rispetto a quelli oggetto del giudizio di merito) che hanno una ordinaria vocazione polifunzionale, il che ha reso necessaria la puntualizzazione di cui sopra, specie nelle ipotesi di strumenti a scatto con blocco della lama, in passato ritenuti iscrivibili nella categoria delle armi bianche (si vedano, sul tema, Sez. I n. 17255 del 1.4.2019, rv 275252; Sez. I n. 10979 del 3.12.2014, dep. 2015, rv 262867; Sez. I n. 19927 del 9.4.2014, rv 259539).

Ma è evidente che tale distinzione (lama a due tagli o meno) non viene in rilievo lì dove si tratti di oggetti che per altre ragioni (lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona) siano da qualificarsi come naturalmente destinati all'offesa alla persona. Nel caso del coltello, peraltro, la necessaria esaltazione della caratteristica della lama a due tagli si è resa necessaria al fine di delimitare la categoria delle armi bianche ai soli coltelli in concreto assimilabili ai pugnali o agli stiletti (proprio in funzione di definire con certezza i criteri di identificazione e catalogazione), ma da ciò non può - in alcun modo - dedursi, come preteso dal ricorrente - che la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percepibile vocazione naturale all'offesa, pena la sostanziale elusione della chiara disposizione di legge di cui all'art. 585 c.p.. Da ciò deriva, altresì, la palese infondatezza della doglianza relativa al motivo della importazione dei manufatti, essendo incontestata la piena consapevolezza in capo al P. delle caratteristiche obiettive prima rievocate.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna - ex lege - del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019